SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1896

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2007

Autorizzazione per la rimozione dal Pantheon delle tombe di Vittorio Emanuele II, di Umberto I e di sua moglie Margherita

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti richieste di risarcimento allo Stato italiano da parte degli eredi di casa Savoia e addirittura la richiesta di restituzione dei beni confiscati dallo Stato dimostrano, senza possibilità di equivoci, l'avversione degli ex-regnanti verso lo Stato repubblicano che, con magnanimità, ha deciso per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1), consentendo il loro ritorno in Italia. I danni che hanno procurato al Paese nel secolo scorso, incalcolabili e causa della loro cacciata, evidentemente non sono stati sufficienti per ispirare un atteggiamento sobrio e ritirato che le istituzioni repubblicane si aspettavano dal loro rientro.

Appare quindi opportuno dare un segnale di risposta che consentirebbe inoltre di depurare il Pantheon di Roma, tempio della romanità e del Rinascimento, dalle incrostazioni ottocentesche rappresentate dalle tombe di Vittorio Emanuele II, di Umberto I e della regina Margherita, a suo tempo collocate nel monumento.

Si propone pertanto con il presente disegno di legge di rimuovere le suddette tombe, dando mandato al Ministro per i beni e le attività culturali di attuare entro centoventi giorni la disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rimozione delle tombe dei Savoia dal Pantheon)

1. Al fine di ricondurre l'edificio del Pantheon di Roma alla sua originaria funzione di tempio della romanità, salvaguardando le integrazioni intervenute fino al Rinascimento, nonché per sottolineare le responsabilità della dinastia dei Savoia nella storia italiana del Novecento, si dispone la rimozione delle tombe di Vittorio Emanuele II, di Umberto I e di sua moglie Margherita.

2. Con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 500.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

€ 1,00